(N. 466)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati, nella seduta del 2 aprile 1954
(V. Stampato N. **229**)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 APRILE 1954

Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo *B* dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Per il periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge possono essere promossi ai gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e di quella delle tasse e delle imposte indirette sugli affari impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado, purchè si lascino altrettanti posti vacanti nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo *A* delle stesse Amministrazioni.

Le promozioni in soprannumero possono aver luogo solo entro il limite indicato nel successivo articolo 2.

I posti conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno, nei suddetti gradi dei cennati ruoli di gruppo *B*, dalla data di cessazione di efficacia della presente legge.

Art. 2.

Se al momento in cui si fanno le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B*, di cui all'articolo precedente, non raggiungono il terzo della somma dei posti vacanti in ciascuno dei detti gradi dei ruoli di gruppo *A* e *B*, possono essere promossi impiegati di gruppo *B* in numero eccedente i posti vacanti del proprio ruolo, purchè il numero complessivo delle promozioni per ciascun grado non superi il terzo suindicato.

Nel caso, invece, che al momento di fare le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B* siano in numero uguale o superiore al terzo della somma come sopra determinata, le promozioni hanno luogo nei modi normali entro i limiti delle vacanze.

Art. 3.

Con decreto del Ministro del tesoro sono disposte le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI